

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**- SEZIONE LAVORO -**

***RICORSO ex art. 414 c.p.c.,***

**con istanza di determinazione delle modalità di notificazione ex art. 151 c.p.c.**

**Per** la docente **CAIAZZO Assunta**, (cod. fisc.CZZSNT73T67G902R) rappresentata, assistita e difesa, in virtù di procura speciale conferita con atto in calce al presente ricorso, dall'avv.to Antonio Nunziente (cod. fisc. NNZNTN75E23B963P) unitamente al quale elegge domicilio in Marcianise(CE) alla via Roma n. 20. Il sottoscritto procuratore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni relative al presente procedimento ai seguenti indirizzi/recapiti **P.E.C.: studionunziente@legalmail.it** – Fax. 0823.831.363.

*- ricorrente -*

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., (C.F. 80185250588);
- **Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ambito Territoriale della Provincia di Milano** - in persona del Dirigente p.t.;
- **Ufficio Scolastico Regionale della Emilia Romagna, in persona del Dirigente p.t.** Ambito Territoriale della Provincia di Reggio Emilia

*- resistenti -*

**nei confronti**

di tutti i docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie provinciali ad esaurimento su posto comune di scuola primaria che, pur riportando un punteggio inferiore a quello attribuito all'istante e senza beneficiare di alcuna precedenza, hanno ottenuto - all'esito delle operazioni di mobilità territoriale nazionale svoltesi nella *fase C*, regolamentata dall'art. 6 del C.C.N.I., sottoscritto in data 08.04.2016, la titolarità e l'assegnazione in uno



degli Ambiti Territoriali espressi in ordine di preferenza dalla odierna ricorrente;

- *potenziali contro interessati* -

**per il riconoscimento**

- *previa sospensione e disapplicazione degli atti e dei provvedimenti specificamente indicati nelle conclusioni del presente ricorso* -

del diritto al trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali espressi dalla medesima in ordine di preferenza nella domanda di mobilità.

**PREMESSA**

- La ricorrente, in virtù della sua inclusione nelle graduatorie provinciali a esaurimento su posto comune di scuola primaria, è stata individuata dall'Ufficio Scolastico Regionale dell'Umbria, quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro nella provincia di Perugia, in seguito alla partecipazione, a domanda, al *Piano Straordinario di Assunzioni a tempo indeterminato* per l'anno scolastico 2015/2016, riservato al personale docente precario, indetto in attuazione dell'art. 1, comma 98 , lettera c) della legge n. 107 del 16 luglio 2015, meglio nota come *riforma della buona scuola*.
- All'esito delle operazioni di immissioni in ruolo nell'ambito del predetto piano straordinario di assunzioni, la medesima ha stipulato il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in qualità di docente di ruolo in prova, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015, con il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Torgiano-Bettona di Perugia con assegnazione su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, in attesa di partecipare alla mobilità per il successivo anno scolastico 2016/2017 e di ottenere una sede definitiva quanto più prossima al proprio ambito territoriale di residenza.
- In data 08.04.2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (C.C.N.I.) - tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali del



Comparto Scuola - concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017, recante, in particolare, la disciplina delle varie fasi e delle precedenze per i trasferimenti territoriali e i passaggi professionali.

- In pari data, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha emanato l'Ordinanza Ministeriale prot. n. 241, contenente le norme di applicazione delle disposizioni del predetto C.C.N.I. relative, nello specifico, ai termini per le operazioni di mobilità, alle modalità di presentazione delle domande, alla documentazione da produrre, all'indicazione delle preferenze territoriali, agli organi competenti alla valutazione delle domande sulla base delle apposite tabelle allegate al C.C.N.I., nonché alla disposizione e pubblicazione dei relativi movimenti.
- Conformemente alle disposizioni della citata O.M. 241/2016, la docente Caiazzo Assunta, per il tramite della scuola di servizio, ha inoltrato nei termini previsti all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, competente rispetto alla provincia di titolarità, la domanda di mobilità per tutti gli Ambiti territoriali a livello nazionale, esprimendoli secondo un ordine di preferenza.
- Giova precisare che la medesima, avendo ottenuto la nomina in ruolo in virtù del suddetto *Piano Straordinario di Assunzione*, nel novero dei soggetti contemplati dal comma 98, lettera c), art. 1 di cui alla legge 107/2015, (in quanto docente inserita in graduatoria ad esaurimento provinciale), ha potuto partecipare soltanto alla terza *fase C* della mobilità territoriale a livello nazionale, come disciplinata dall'art. 6 del relativo C.C.N.I. sottoscritto in data 08.04.2016.
- Pertanto, nella speranza di ricongiungersi quanto più vicino possibile alla propria famiglia, l'istante ha espresso nella domanda, secondo un ordine di gradimento 100 *Ambiti* territoriali e 94 province.



- A titolo esemplificativo - rinviando per l'elenco esaustivo alla domanda di mobilità - si riportano di seguito gli ambiti territoriali e le province espressi tra i primi in ordine di preferenza, costituendo quelli di maggiore interesse per la ricorrente.

**AMBITI:**

CAMPANIA-**Ambiti:** 001, 002, 0019, 0020, 0021, 0017, 0023 ...

LAZIO -**Ambiti:** 001,002,003, 004, 005, 006, 007, 008, 009

CAMPANIA-**Ambiti:** 0015,

MOLISE -Ambiti: 001,002,003,004,

LAZIO -**Ambiti:** 0024, 0020, 0018, 0019,0023,0010,0011

PUGLIA- Ambito 0016... (cfr domanda di mobilità)

- All'esito della valutazione della domanda di mobilità, l'istante ha ottenuto un totale di punti 24,00, di cui **18,00 come punteggio base** per tutti gli ambiti espressi e 6,00 come punteggio aggiuntivo per l'ambito del comune di ricongiungimento.
- Ebbene, in forza del punteggio base ottenuto, la ricorrente si è collocata e graduata, nell'ambito nazionale dei movimenti territoriali per la scuola primaria, in una posizione utile per il trasferimento in uno degli Ambiti della regione Campania o quanto meno della regione Lazio e nelle relative province anch'esse espresse nella domanda secondo un ordine di preferenza.
- Tuttavia, dal bollettino di pubblicazione dei movimenti interprovinciali e di assegnazione agli ambiti nazionali, disposti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia, l'istante apprendeva con stupore di essere stata trasferita in Emilia Romagna, nella provincia di Reggio Emilia, giusta nota prot. 20453 del 27 luglio presso l'istituto: REIC83100N - NOVELLARA (AMBITO EMR0000019) posto comune.



- Da qui la necessità di adire comunque in via ordinaria l'intestato Tribunale, essendo palesemente illegittimi gli atti e provvedimenti qui impugnati, alla luce dei seguenti

## MOTIVI

\*\*\*

### I. VIOLAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

SOTTOSCRITTO IN DATA 08.04.2016; DELL'ART. 6 E DELL'ALLEGATI 1 DI DETTO C.C.N.I. RELATIVI ALLA FASE C DEI MOVIMENTI TERRITORIALI; VIOLAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 241/2016, ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 108 DELLA LEGGE 107/2015 (ASSEGNAZIONI SULLA BASE DELLA TABELLA DI VICINANZA ALLAEGATA ALL'O.M. 241/2016. VIOLAZIONE DEGLI ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE; DISPARITA' DI TRATTAMENTO, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA, VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/90, DIFETTO DI ASSOLUTA MOTIVAZIONE.

\*\*\*

Le operazioni della mobilità docente effettuate nelle diverse quattro *fasi* regolamentate dall'art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 08.04.2016, sono state caratterizzate da evidenti errori e macroscopiche irregolarità che hanno determinato una chiara violazione delle disposizioni contenute nelle fonti di disciplina dei trasferimenti territoriali, in particolare quelli in ambito nazionale, costituite dal suddetto contratto nazionale integrativo e dall'O.M. 241/2016. Irregolarità che hanno compromesso il principio di garanzia e di imparzialità che assurgono a regole inderogabili per le procedure che sfociano in graduatorie in cui i partecipanti si collocano in posizione corrispondente al punteggio ottenuto, salvo eccezioni costituite dal diritto a precedenza tassativamente predeterminate.

Criterio del merito per punteggio, dunque, che è stato in moltissimi casi, e in ogni fase della mobilità, disatteso e violato, essendo stati disposti trasferimenti in "deroga" al principio dello scorrimento della graduatoria.



Ebbene, con riferimento specifico al caso in esame, si è premesso che la ricorrente - assunta dalla graduatoria ad esaurimento provinciale per la scuola primaria dal piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015 - ha partecipato alla fase C della mobilità per l'assegnazione ad uno degli ambiti territoriali a livello nazionale, ottenendo all'esito della valutazione della sua domanda il punteggio base totale di 18,00 più il punteggio aggiuntivo di 6,00 per l'ambito del comune di ricongiungimento.

Punteggio che, come è agevolmente riscontrabile, è risultato utile a collocarla e graduarla nell'ambito nazionale dei trasferimenti in una posizione che, se fosse stata correttamente espletata la procedura, le avrebbe garantito di ottenere con certezza la titolarità su almeno uno tra gli Ambiti territoriali dalla medesima espressi nella domanda in ordine di gradimento per la regione Lazio, su una sede quindi più vicina alla propria residenza, ove dimora stabilmente la sua famiglia.

E' evidente, pertanto, come sia stata consumata, nel caso di specie, una inaccettabile violazione delle disposizioni regolanti la sequenza operativa delle fasi in cui doveva correttamente svolgersi la procedura di mobilità docente per il corrente a.s. 2015/2016, atteso che la ricorrente non ha ottenuto il trasferimento su uno tra gli ambiti del Lazio assegnati a docenti con minor punteggio. Ebbene, il censurato *modus operandi* affidato dal Miur al sistema di elaborazione di un noto algoritmo - la cui formula, gelosamente custodita e secretata, è stata poi ritenuta in sede giurisdizionale palesamente illegittima - ha avuto esiti paradossali nei movimenti disposti, originati evidentemente da un errore inarrestabile o non tempestivamente rimediabile nella procedura informatica.

Come ormai noto, moltissimi casi di trasferimenti a domanda sono stati in sostanza sostituiti, e dunque, annullati, dai trasferimenti imposti d'ufficio con assegnazione di tantissimi docenti su Ambiti territoriali non preferiti perché



non espressi, ma pretermessi nel contempo, su quelli indicati, da colleghi con minor punteggio.

L'esito paradossale di un malfunzionamento nel circuito informatico del Miur, che ha compromesso il corretto procedimento della mobilità in questione, è rinvenibile oltremodo nella circostanza secondo cui avrebbe garantito, con ogni probabilità, il risultato atteso - se non fosse stata presentata la relativa domanda - più la mobilità d'ufficio, come si desume dal comma 3 dell'art. 2 del C.C.N.I. di riferimento, ove prevede che *"I docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni partecipano alla mobilità al fine di ottenere la titolarità su ambito territoriale...I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali. Per entrambe le categorie, in caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal primo ambito territoriale espresso. In caso di non presentazione della domanda la mobilità avviene d'ufficio considerando...per gli assunti da graduatoria ad esaurimento tutti gli ambiti nazionali. L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle province previste dall'apposita OM.*

Da quanto innanzi riportato si evince il principio e/o criterio in base al quale la procedura regolante i trasferimenti debba garantire comunque un grado di soddisfacimento progressivo del docente che partecipa a domanda o d'ufficio alle operazioni di mobilità territoriale a livello nazionale.

E difatti, nel caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse nella domanda volontaria, la mobilità avviene d'ufficio ma tenendo inderogabilmente conto del primo ambito territoriale espresso.

\*\*\*

Ad ogni modo, passando alla disamina degli esiti della domanda di mobilità territoriale riguardante nello specifico la posizione della ricorrente, si è già innanzi avuto modo di evidenziare che la medesima, con il punteggio base



conseguito di 18,00, poteva aspirare legittimamente almeno all'assegnazione in uno degli Ambiti territoriali indicati per la regione Lazio, sedi maggiormente gestibili per la vicinanza alla propria residenza, in termini di spostamento, di riorganizzazione della propria vita sociale, familiare, personale e anche soprattutto in termini economici. Tuttavia, numerosi colleghi docenti con un punteggio inferiore hanno ottenuto l'assegnazione su uno dei suddetti ambiti territoriali espressi dalla ricorrente, pretermessa illegittimamente senza un briciolo di motivazione.

A ben vedere, da una comparazione dei movimenti disposti nell'ambito nazionale è agevolmente riscontrabile che molti docenti anche con punteggio pari a zero, hanno ottenuto la titolarità su uno degli ambiti della regione Lazio dalla docente Caiazzo.

**Tutti nelle stesse condizioni della ricorrente: docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 con il piano straordinario di assunzioni ex lege 107/2015, dalle graduatorie ad esaurimento provinciali per posto comune, o lingua inglese, della scuola primaria (Cl. EEEE), che hanno partecipato alla fase C, regolata dall'art. 6 del C.C.N.I. del 08.04.2016 per la mobilità territoriale su ambiti nazionali, senza beneficiare di alcuna precedenza.**

A tal fine è sufficiente esaminare il bollettino riportante i movimenti pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali relativi ai trasferimenti su base nazionale disposti per il posto comune, ed anche per la lingua inglese, nella scuola primaria, nell'ambito della fase C della mobilità di cui all'art. 6 del C.C.N.I. sottoscritto in data 08/04/2016, che si produce in atti.

In particolare sono stati assegnati in detta fase C per la regione Lazio tra tutti gli ambiti espressi dalla ricorrente oltre 60 docenti con punteggio inferiore a 18,00, o addirittura con punteggio pari a 0,00 senza precedenza prevista dall'art. 13 del citato C.C.N.I.

A titolo esemplificativo si riportano soltanto alcuni dei nominativi di docenti con punteggio inferiore a 18,00 assegnati su ambiti espressi dalla ricorrente.





**Ambiti delle Regioni Campania e Lazio – Fase C, posto comune scuola primaria, senza precedenze;**

- Citro Vincenza punti 17 – Campania Ambito 0024;
- Consolato Rosa punti 12 – Lazio Ambito 007;
- Giunta Maria Concetta punti 15 - Lazio Ambito 002;
- Lopreiato Maria Giovanna punti 5 - Lazio Ambito 008;
- Bagli Chiara punti 9 – Lazio Ambito 009....( cfr allegato bollettino )

Come si evince dal predetto elenco, non esaustivo, è evidente l'errore commesso dall'amministrazione convenuta, atteso che la ricorrente è stata pretermessa nel trasferimento in diversi ambiti territoriali da lei prescelti, su quali invece sono stati assegnati docenti che in alcuni casi hanno riportato anche un punteggio pari zero e che non hanno, inoltre, beneficiato di alcuna precedenza tra quelle previste dal citato C.C.N.I.

In merito alle irregolarità innanzi rilevate, è opportuno ribadire che nel sistema delineato all'art. 6 del C.C.N.I. del 08.04.2016 riportato nel suo Allegato 1, le operazioni di mobilità sono state regolamentate in quattro *fasi* secondo un ordine cronologico, svolgendosi ciascuna di essa secondo un criterio basato sul punteggio e sulle precedenze di cui all'art. 13 del C.C.N.I.

Ciò ha determinato una assoluta violazione dei principi di prevalenza nell'assegnazione degli ambiti prescelti da ciascun docente nella domanda in relazione al punteggio conseguito.

In altri termini, nell'ambito di ciascuna fase dei movimenti, e per quanto qui di interesse, *nella fase C* di cui all'art. 6 del C.C.N.I., il noto algoritmo utilizzato dal Miur, avrebbe dovuto incrociare le preferenze espresse dai docenti per gli Ambiti e il punteggio da essi posseduti, assegnando ciascuno docente all'ambito indicato in ordine di gradimento **secondo il punteggio più alto.**

Nel caso di specie l'amministrazione ha apertamente violato un principio generale ed inderogabile sotteso alla formulazione e scorrimento di una graduatoria in cui si collocano e si posizionano i concorrenti in base al merito



costituito dal punteggio totale attribuito per titoli, servizi e per le precedenza riconosciute, che vincola l'amministrazione al suo rispetto nel disporre i trasferimenti.

Principio assunto a fondamento nelle operazioni di trasferimento dei docenti anche a livello nazionale, concernente la mobilità docente per il corrente anno scolastico 2016/2017.

A ben vedere, nell'Allegato 1 al C.C.N.I. del 8 aprile 2016 relativa alla effettuazione della fase C per la mobilità in ambito nazionale, riservata al personale docente che, come la ricorrente, è stato immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento provinciali è previsto testualmente che *“ Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi ci cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*

Giova inoltre evidenziare che il C.C.N.I. nel prescrivere all'art. 6, relativo nello specifico alla fase C, che la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali, se da un lato vincola l'amministrazione ad assegnare il docente ad uno degli ambiti da esso espressi scorrendo l'ordine di gradimento nella domanda in base al punteggio conseguito, dall'altro vieta alla stessa di disporre il trasferimento in un ambito non indicato, atteso che tale disposizione vanificherebbe il trasferimento a domanda celando un atto impositivo d'ufficio.

Giova ribadire dunque che l'unico criterio di assegnazione delle sedi per i docenti che si trovano nella medesima posizione giuridica, ferma la distinzione tra ciascuna delle fasi dei trasferimenti, è dato dal punteggio più alto. Orbene, in merito ad una identica fattispecie relativa agli esiti controversi della mobilità territoriale in questione, è stato testualmente affermato da ormai



giurisprudenza pressochè unanime che *“Non v’è dubbio che nella specie l’Amministrazione ha violato palesamente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l’amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato. D’altronde, il Miur col proprio comportamento processuale ha rinunciato a fornire qualsivoglia motivazione in ordine ai criteri utilizzati per l’assegnazione in una sede distante rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Nel caso specifico sussiste all’evidenza documentale il mancato rispetto dell’ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza di istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che dell’art. 1, co 108, L. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all’O.M.), dell’art. 6 CCNI mobilità scuola del 08.04.2016 e dell’Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell’art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994...” (Cfr pure: Tribunale di Monza - Tribunale di Milano per una identica fattispecie).*

Ne consegue, pertanto, nel caso di specie l’illegittimità del trasferimento disposto nei confronti della ricorrente.

\*\*\*

Alla luce dei motivi innanzi illustrati, la docente **Caiazza Assunta**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **RICORRE**

all’Ill.mo Giudice Unico del Tribunale di REGGIO EMILIA - Sezione Lavoro - affinché, previa fissazione dell’udienza di comparazione delle parti, Voglia, all’esito della discussione, accogliere le seguenti

#### **CONCLUSIONI:**



- Fissare udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa al cui esito, previa dichiarazione di nullità e/o annullamento:

a) della conciliazione avvenuta in data 31 agosto 2016 per i motivi di diritto innanzi illustrati al cui esito è stata assegnata all'Ambito 0007 della Toscana;

- previa, dichiarazione di illegittimità e conseguente disapplicazione:

b) del suddetto trasferimento in Emilia Romagna;

c) del bollettino contenente l'elenco/graduatoria dei movimenti per posto comune della scuola primaria, relativi alla fase C, disposti e pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano nella parte in cui la ricorrente risulta trasferita presso l'Ambito EMR0000019, posto comune, in Provincia di Reggio Emilia;

d) del bollettino contenenti gli elenchi/graduatorie dei movimenti territoriali disposti e pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, per la fase C della mobilità per la scuola primaria posto comune, nella parte relativa ai soli trasferimenti di docenti assegnati, con punteggio inferiore a 18,00 e senza precedenza, agli Ambiti territoriali espressi nella domanda di mobilità dalla ricorrente per la regione Campania e Lazio se e per quanto lesivi della sua posizione giuridica.

**Accogliere la domanda e ordinare** al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in persona del Ministro p.t. e/o al Dirigente p.t. dell'Ambito Territoriale Provinciale di Milano:

1. di attribuire la titolarità alla ricorrente su uno tra gli Ambiti territoriali espressi per la Campania, per la fase C, con assegnazione di sede definitiva su posto comune nella scuola primaria, partendo dall'ambito del comune di ricongiungimento, tenuto conto che in tal caso vanta un punteggio totale di 18,00, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'a.s. 2016/2017;

2. in subordine, attribuirle la titolarità su uno tra gli Ambiti territoriali espressi per il Lazio - sui quali sono stati assegnati numerosi docenti della fase C, con



punteggio minore di 18,00 - seguendo l'ordine di preferenza indicato, con assegnazione di sede definitiva su posto comune, o lingua inglese, nella scuola primaria, per la fase C, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'a.s. 2016/2017;

4. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre oneri e rimborso forfetario, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

**In via Istruttoria:**

1. si chiede ex art. 210 c.p.c. di ordinarsi all'Amministrazione resistente (MIUR) di produrre all'atto della costituzione in giudizio i bollettini relativi a tutti i trasferimenti su base nazionale disposti e pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, all'esito delle operazioni di mobilità relative alla fase C di cui all'art. 6 del C.C.N.I. del 08.04.2016, limitatamente alla scuola primaria per posto comune;

**Si produce, unitamente al suesteso ricorso, la seguente documentazione:**

1. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato;
2. Domanda di mobilità prodotta dalla ricorrente.
3. Notifica valutazione della predetta domanda di mobilità effettuata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano.
4. Notifica del provvedimento di assegnazione a seguito della domanda di mobilità.
5. Bollettino (stralcio) contenente gli elenchi/graduatorie dei movimenti territoriali disposti e pubblicati da tutti gli Uffici Scolastici Provinciali, per la fase C della mobilità per la scuola primaria posto comune, dai quali si evince agevolmente che molti docenti con punteggio inferiore a 18,00 o pari a zero sono stati assegnati, senza precedenza, agli Ambiti territoriali espressi nella domanda di mobilità dalla ricorrente per il Lazio.



6. Stralcio del C.C.N.I. sottoscritto in data 08.04.2016 concernente la mobilità del personale docente 2016/2017 (frontespizio - artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 17, Allegato 1, Allegato D -Tabelle di Valutazione).
7. Stralcio dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 del 08.04.2016 relativa soltanto al personale docente (pagg.1,2,3 -artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12).

*Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia sconta un contributo unificato di euro 259,00 essendo di valore indeterminato per il quale è previsto un C.U. di euro 518,00 ridotto alla metà.*

Marcianise, 12.03.2018

Avv. Antonio Nunziante

#### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto procuratore di parte ricorrente, ai fini dell'integrazione del contraddittorio,

#### **premessato che,**

- ✓ il suesteso ricorso, con contestuale istanza cautelare, ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad ottenere la titolarità, e dunque il trasferimento, su uno tra gli Ambiti territoriali espressi in ordine di preferenza nella domanda di mobilità a livello nazionale, per posto comune nella scuola primaria, fase C di cui all'art. 6 del C.C.N.I. del 08.04.2016;
- ✓ ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti - immessi in ruolo nell'a.s. 2015/2016 dalle graduatorie ad esaurimento per la scuola primaria con il piano straordinario di assunzione ex lege 107/2015 - che, all'esito delle operazione di mobilità relative alla fase C, art. 6 del suddetto C.C.N.I., su posto comune per la



scuola primaria, hanno ottenuto, con punteggio inferiore e/o pari a 31,00, (o con punteggio inferiore a 37, per il solo ambito in cui è compreso il comune di ricongiungimento della ricorrente) l'assegnazione e il trasferimento in uno degli Ambiti espressi secondo un ordine di gradimento dalla docente D'Aniello.

#### **Rilevato che**

- ✓ la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe oltremodo gravosa anche per la evidente difficoltà di reperimento degli indirizzi di un numero rilevante dei suindicati controinteressati residenti in diversi Comuni italiani;
- ✓ - ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile *"Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami"*.

#### **Considerato che**

- ✓ la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- ✓ l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino – potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";



- ✓ la pubblicazione sulla G.U. del solo sunto del ricorso sarebbe oltremodo onerosa per l'ins. D'Aniello, e non conseguirebbe efficacemente il fine della piena conoscenza integrale delle doglianze di parte ricorrente;
- ✓ il TAR Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (fra tutte: Ord. TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- ✓ anche numerosi Tribunali del Lavoro, tra cui, a titolo esemplificativo, di Milano, Genova, Siena, Napoli, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 m
- ✓ mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]” (Trib. di Genova, Sez. Lavoro, ord. dell'01.09.11)
- ✓ **tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.**





Ciò premesso, rilevato e considerato, i sottoscritti,

**fa istanza**

all'Ill.mo Giudice adito, affinché lo autorizzi ad effettuare la notificazione ex art. 151 c.p.c. nei soli confronti dei docenti controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso

e del pedissequo provvedimento di autorizzazione e di contestuale fissazione d'udienza, sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Con Osservanza.

Avv. Antonio Nunziente

